

Statuto

Art. 1: E' costituita, con il documento di cui al presente Statuto considerato parte integrante e sostanziale, l'Associazione denominata

"Fondazione All About Apple".

L'Associazione viene denominata anche "Fondazione" per l'atto di dotazione patrimoniale da parte dei Soci Fondatori al momento della costituzione, con il quale, vengono attribuiti all'Ente beni debitamente elencati e stimati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Statuto.

L'Associazione ha carattere di assoluta apoliticità, e rispetta i principi morali e civili e non ha attività commerciale o di lucro.

Art. 2: L'Associazione ha sede sociale in Quiliano (SV) in via Viarzo, 29 - domicilio fiscale in Finale Ligure (SV) Vico Cosmelli n. 5, inoltre, potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali, recapiti, anche altrove ma sempre all'interno del territorio italiano.

Art. 3: Lo scopo primario dell'Associazione é la creazione, il mantenimento e lo sviluppo del primo Museo Ufficiale dei prodotti Apple universalmente fabbricati dalle origini ad oggi. La dotazione iniziale dei prodotti Apple al Museo è stata conferita dai soci Fondatori . In seguito, l'Associazione potrà accettare anche da terzi non associati, donazioni, affidamenti e/o dazioni in comodato di beni destinati all'arricchimento del Museo.

L'associazione, inoltre, potrà portare informazione e aiuto a chi vuole usare i computer Apple svolgendo tutte le attività connesse, quali a titolo esemplificativo - ma non esaustivo:

- a) la creazione di attività e/o corsi di formazione, in ambito scolastico, artistico e culturale;
- b) la possibilità di promuovere mostre, convegni, meeting, nonché la creazione di centri di aggregazione per i soci;
- c) la promozione o la produzione di pubblicazioni, gadget e software, utilizzando i più idonei mezzi di diffusione, riviste, libri, giornali, audiocassette, videocassette, cd-rom, dvd-rom, internet e ogni altra eventuale nuova tecnologia;

L'attività di cui alla sopracitata lettera 'C' potrà essere esercitata anche in forma commerciale, ma in via esclusivamente secondaria e strumentale rispetto alle attività istituzionali. Al verificarsi di questa eventualità, l'Associazione avrà cura di richiedere l'attribuzione della partita IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Nello sforzo costantemente teso al raggiungimento degli enunciati scopi sociali, l'Associazione opererà nel pieno rispetto delle norme giuridiche e fiscali vigenti.

Art. 4 : L'Associazione si compone di soci Fondatori, Onorari, Sostenitori, tutti con pari diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, e alle sue deliberazioni e alla sua gestione. I Soci Fondatori sono coloro i quali hanno ideato, fondato e finanziato l'Associazione nel suo nascere costituitisi in sodalizio culturale.

I Soci Onorari sono eletti dalla maggioranza dell'Assemblea dei soci per qualità e meriti particolari.

I Soci Sostenitori sostengono finanziariamente l'Associazione mediante il pagamento di una quota annualmente determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 5: Presupposto indispensabile per poter aderire all'Associazione é il possesso di sani principi morali, nonché l'intenzione di perseguire i fini istituzionali dell'Associazione stessa, già citati nel presente Statuto. In particolare gli Associati si impegnano a prestare la loro opera a favore dell'Associazione tenendo presente i fini della medesima.

La partecipazione dei singoli associati alla presente Associazione non può essere trasmessa mortis causa.

Art. 6: Tutti gli Associati hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Associazione, il diritto di partecipare alle riunioni conviviali e godono delle agevolazioni che l'Associazione può offrire.

Art. 7: Il socio, accettando la domanda di iscrizione, dichiara di conoscere e accettare il presente Statuto.

Art. 8: L'Associazione é retta da due organi, il Consiglio Direttivo e L'Assemblea dei Soci.

Art. 9: Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente

Tutti gli Associati, a qualunque categoria appartengano, hanno diritto al voto e alla parola. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea, che può riunirsi anche fuori della sede dell'Associazione ma in Italia, tra l'altro delibera:

- a) Sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- b) Sulle modifiche e integrazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- c) Sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- d) Sull'approvazione dei rendiconti periodici;
- e) Su qualsiasi altro argomento riservato dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 10: L'Assemblea degli Associati é convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto periodico ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La convocazione sarà fatta almeno una settimana prima, a mezzo di avviso affisso nella sede dell'Associazione con l'indicazione della data, del luogo, e dell'ora stabilita. Potrà essere prevista l'Assemblea di seconda convocazione da tenersi non prima del giorno successivo.

Per la regolare costituzione dell'Assemblea, e per la validità delle sue deliberazioni, é necessario che si siano seguite le modalità di convocazione indicate nel presente statuto.

I singoli associati possono farsi rappresentare da altri associati; ogni membro associato non potrà avere più di tre deleghe. L'assemblea si intende validamente costituita in prima convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'assemblea si intende costituita regolarmente quando siano presenti o rappresentati almeno cinque associati, di cui tre soci fondatori.

L'Assemblea degli associati delibera con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la metà più uno degli intervenuti.

Art. 11: L'Assemblea potrà essere inoltre convocata dal Presidente per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio come previsto dal successivo art. 15, possono essere validamente deliberate con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati ma solo su proposta del Presidente. Per la modifica e integrazione dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei fondatori nonché della maggioranza degli associati.

Art. 12: Il consiglio direttivo è costituito dalle seguenti cariche: un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere, un Segretario, e tre Consiglieri. Le cariche sono valide fino a revoca o dimissioni; in tal caso la carica mancante sarà rielelta dall'Assemblea tra gli associati a qualunque categoria appartengano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza eventuali indennità spettanti ai propri membri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli demandati esclusivamente al Presidente e all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei suoi poteri ad uno dei Consiglieri compresi l'incarico di presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo in assenza del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta ne ravvisi la necessità il Presidente, o uno dei Consiglieri ne faccia apposita richiesta; in ogni caso non meno di due volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà inoltre:

- a) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- b) studiare, predisporre ed elaborare la pianificazione delle attività dell'Associazione.

Art. 13: Al Presidente e in sua assenza al Vice Presidente è attribuito il potere di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
- b) rappresentare l'Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative;
- c) accettare per conto dell'Associazione contributi, donazione di beni mobili e/o altre somme da Enti pubblici o privati;
- d) compiere i necessari atti inerenti la vita dell'Associazione presso uffici pubblici o privati;
- e) adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- f) aprire conti correnti bancari o postali, emettere assegni nei limiti delle somme versate sui conti;
- g) stipulare contratti di qualsiasi genere.
- h) assumere o licenziare personale

Art. 14: Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'esclusione dell'Associato:

- a) che adotti un comportamento in palese contrasto con i principi enunciati dal presente Statuto, tale da arrecare grave pregiudizio all'Associazione;
- b) che disturbi lo svolgimento delle attività sociali o gli altri Associati;
- c) che fomente dissidi o disordini;
- d) nel caso del suo decesso.

L'esclusione dell'Associato verrà comunicata tramite affissione di apposita comunicazione nella sede dell'Associazione e si intenderà notificata all'Associato escluso, trascorsi 15 giorni dall'affissione.

La qualità di associato è intrasmissibile; pure intrasmissibili quote e contributi, eventualmente versati.

Art. 15: Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati e con il voto favorevole di almeno 3/4 degli stessi.

Al momento dello scioglimento, i Soci Fondatori, potranno disporre circa l'attribuzione dei loro beni: ritirandoli o disponendone l'attribuzione con debite indicazioni, lasciando l'esecuzione al liquidatore o ai liquidatori nominati dall'Assemblea con la stessa delibera a maggioranza per lo scioglimento.

Il patrimonio residuo, infine, dovrà essere devoluto ad altra Associazione o Ente morale con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.16: Entro 4 mesi dal termine di ogni anno, il Consiglio Direttivo procede alla formazione del rendiconto consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati, unitamente ad una relazione che evidenzi i fatti salienti della vita associativa. Tale rendiconto sarà affisso nei locali sociali nei successivi sessanta giorni; ogni delibera degli organi sociali dovrà essere affissa anch'essa nei locali sociali nei successivi sessanta giorni.

Art.17: E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione; nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla Legge.

Art.18: La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.19: Per quant'altro non previsto valgono le norme di Legge.